



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata



Potenza, 27/07/2020

**All'Ufficio Compatibilità Ambientale
Dipartimento Ambiente e Energia
Regione Basilicata**
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), parte II, Titolo III-bis,– Procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Società Snow Storm S.r.l. con D.G.R. n. 1455/2009, in merito all'installazione ubicata in Loc. Z. I. San Nicola di Melfi, in agro del comune di Melfi (PZ). “Progetto di modifica della Centrale Termoelettrica, a seguito dell'installazione di 5 motori endotermici, alimentati a gas naturale, ciascuno della potenza di 18,7 MW e termica di circa 37 MW_t, per complessivi 185 MW_t”. Proponente: **Snow Storm S.r.l. - Parere ARPAB**

In riferimento alla seduta della CDS Decisoria, tenutasi il giorno 25/06/2020, e alla nota prot. n. 0009241 del 24/06/2020 con la quale ARPAB esprimeva le prime osservazioni sulle matrici Rumore e Aria e contestualmente comunicava che erano in corso di definizione le determinazioni sulle rimanenti matrici.

A completamento di tali osservazioni, esaminata la documentazione integrativa inviata dal proponente, registrata al prot. agenziale n. 0010908/2020 del 04/07/2020, e in esito all'istruttoria condotta dagli Uffici:

- Servizio Aria, Monitoraggio e qualità dell'Aria;
- Servizio Acqua Controlli Risorse idriche e Scarichi;
- Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati;
- Aria controlli e verifiche emissioni.

e contenuta nei contributi pervenuti a questo ufficio con i seguenti protocolli:

- Contributo Uff. Aria, Monitoraggio e qualità dell'Aria prot. 0011773/2020 del 07/07/2020;
- Contributo Uff. Servizio Acqua Controlli Risorse idriche e Scarichi
prot. 0013067/2020 del 09/07/2020;
- Contributo Uff. Suoli, Rifiuti e Siti Contaminati prot. 0013463/2020 del 16/07/2020;
- Contributo su integrazioni richieste Uff. Aria controlli e verifiche emissioni
prot. 0013776/2020 del 23/07/2020;

L'ARPAB esprime le seguenti determinazioni.



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata



In riferimento alla matrice **Qualità dell'Aria**, l'Ufficio competente ritiene che non siano necessarie misure aggiuntive per quanto attiene al monitoraggio della qualità dell'aria.

In riferimento alla matrice **Risorse Idriche e Scarichi**, l'Ufficio competente riporta quanto segue.

Ambiente Idrico superficiale

Nel Piano di monitoraggio e controllo si osserva che “Le acque meteoriche sono provviste di una vasca di captazione delle acque di prima pioggia, quando quest'ultima è piena alcune pompe rilanciano l'acqua che passando attraverso un disoleatore a pannello coalescente, munito di un sensore per allarme alto livello dell'olio, viene convogliata nella vasca di calma, e da qui viene pompata all'impianto consortile ASI”.

Si chiede, laddove non presente, di prevedere bypass di emergenza.

Scarichi

La “Tabella C9-2 – Inquinanti monitorati” della “Relazione Tecnica”, contenente al paragrafo 13 il Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione va integrata con tutti gli inquinanti in Tabella 3 della parte terza, tit. III, capo III del D.Lvo 152/06, allegato 5.

Ambiente idrico sotterraneo

Nella tabella C15 della “Relazione Tecnica”, contenente al paragrafo 13 il “Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione”, si afferma che “Sulla base del processo di impianto e le informazioni dello screening di cui sopra, verranno valutati con frequenza biennale i parametri riportati nella tabella seguente”, ovvero:

- **arsenico**
- **manganese**
- **cromo VI**
- **solventi clorurati**
- **benzopirene**
- **fluoruri**
- **PCB**

Si richiede di integrare il PMC anche con il monitoraggio dei seguenti parametri:



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata



- Set di parametri chimici: calcio, sodio, potassio, magnesio, cloruri, cloro attivo, fluoruri, solfati, bicarbonati, nitrati, nitriti, solidi disciolti totali (TDS) e solidi sospesi totali (TSS);
- Elementi in traccia: arsenico, cobalto, cromo, rame, ferro, iodio, manganese, molibdeno, nichel, selenio, silicio, stagno, vanadio, zinco, cadmio, mercurio, piombo; secondo la tab. 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con frequenza di tre volte all'anno.

Pertanto, il Piano di Monitoraggio e Controllo proposto non può ritenersi condiviso e deve essere integrato secondo le considerazioni sopra riportate.

In riferimento alle matrici **Suolo e Rifiuti**, l'Ufficio competente esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Si condivide il “controllo rifiuti prodotti proposto” tabella C14 pagg. 93 e 94 (documento “07_2019_01_D_AIAm_RT_Relazione Tecnica”), si chiede di produrre una Planimetria di dettaglio delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti con indicazione dei relativi codici CER, distinguendo anche tra “pericolosi” e “non pericolosi”;
2. Per la matrice Suolo la Ditta deve indicare il numero e l'ubicazione dei punti di monitoraggio e controllo in base alle criticità dell'installazione (es. presenza di eventuali depositi di carburanti, di reattivi, di rifiuti etc), le metodiche di campionamento, gli analiti da ricercare e le relative metodiche

In riferimento alla matrice **Aria controlli e verifiche emissioni**, l'Ufficio competente riporta quanto segue. Consultata la documentazione integrativa richiesta da ARPAB con nota prot. n. 9241 del 24/06/2020 e trasmessa dal proponente con nota prot. 0010908/2020 del 04/07/2020 si evidenzia quanto segue:

Il Proponente ha implementato il protocollo di monitoraggio delle emissioni fuggitive sulla base della linea guida EPA “Leak Detection and Repair – A Best Practices Guide”. Il primo controllo avrà inizio entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto e terminerà entro i 12 mesi successivi. I controlli successivi saranno programmati sulla base dei risultati ottenuti nel primo controllo e la tipologia di apparecchiatura. La frequenza successiva varia da 6 mesi per gli elementi con perdite significative a 5 anni per gli elementi con perdite non significative. La frequenza di 5 anni appare non adeguata alla tempestiva individuazione di nuove perdite. Si prescrive di eseguire i controlli con frequenza almeno biennale. Per quanto riguarda la descrizione dei punti di emissione convogliata, il Proponente ha fornito le indicazioni richieste, che di seguito si riepilogano. I camini da E1 a E5 sono quelli relativi ai motori endotermici, già oggetto di valutazione. Il camino E6 è a servizio del



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata



sistema di aspirazione della Engine Hall ai fini della regolazione del microclima interno e non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al camino E7 sono convogliate le emissioni di tre caldaie a gas naturale di 255 KWt ciascuna, per un totale di 765 KWt, a servizio dell'unità di decompressione del gas naturale. Il Proponente dichiara che esse rientrano nelle previsioni del comma 1 dell'Art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed al relativo punto dd) della parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Tuttavia, tale disposizione si applica agli stabilimenti dove siano presenti solo dette tipologie di impianti e risulta non pertinente al caso in esame. Conseguentemente, dovranno essere predisposti i controlli alle emissioni in atmosfera come dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello specifico, risultano applicabili i limiti di cui al paragrafo 1.3 del punto 1 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW”, riferiti al tenore di ossigeno del 3%Vol:

- Ossidi di azoto come NO₂: 350 mg/Nm³.

La frequenza del controllo dovrà essere almeno annuale.

Si prescrive inoltre che, ai fini della corretta definizione dell'Autorizzazione, il Proponente dovrà definire la portata massima, le caratteristiche di funzionamento (durata delle emissioni, contemporaneità, etc.) e le caratteristiche geometriche del camino; dovrà altresì compilare la scheda E.

I punti di emissione E8 ed E9 sono a servizio di sfiati di sicurezza, non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il punto di emissione E10 è associato ad un gruppo elettrogeno di potenza di 856 KWt. Il Proponente dichiara che esso rientra nelle previsioni del comma 1 dell'Art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed al relativo punto bb) della parte I dell' Allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che tuttavia si applica agli stabilimenti dove siano presenti solo dette tipologie di impianti. Il Proponente non ha specificato se si tratti di apparecchiatura di emergenza. Conseguentemente, dovranno essere predisposti i controlli alle emissioni in atmosfera come dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nello specifico, risultano applicabili i limiti di cui al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW”, da riferire al tenore di ossigeno del 5%Vol:

- Ossidi di azoto come NO₂: 500 mg/Nm³;
- Monossido di carbonio: 650 mg/Nm³;



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata



- Polveri 130 mg/Nm³

La frequenza del controllo dovrà essere almeno annuale.

In alternativa, dovesse trattarsi di impianto di emergenza, risultano applicabili i limiti e le condizioni di cui al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi", da riferire al tenore di ossigeno del 15%:

- Ossidi di azoto come NO₂: da determinare sulla base delle caratteristiche del motore;
- Monossido di carbonio: 240 mg/Nm³;
- Polveri 50 mg/Nm³.

Per questa tipologia di apparecchiature è prevista la possibilità di derogare all'applicazione dei limiti per impianti con funzionamento limitato nel tempo.

Si prescrive inoltre che, ai fini della corretta definizione dell'Autorizzazione, il Proponente dovrà definire la portata massima, le caratteristiche di funzionamento e le caratteristiche geometriche del camino; dovrà altresì compilare la scheda E.

Il punto di emissione E11, associato alla motopompa antincendio, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per i punti di emissione soggetti a controllo, i camini e le relative sezioni di campionamento dovranno essere realizzati in accordo alla norma UNI EN 15259:2008. Dovranno essere garantiti accesso in sicurezza alla sezione di campionamento e disponibilità di idonee prese di corrente.

Pertanto, l'Agenzia esprime parere favorevole con le prescrizioni sopra riportate e con quelle contenute nella nota prot. 9241 del 24.6.2020 per quanto attiene alla matrice rumore.

U.F. Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali
ing. Lydia Lamorgese
dott.ssa Maria Pia Vaccaro

Personale a supporto ARPAB
ing. Francesco Paolo Andrisani
dott. Roberto Canio Caruso

Il Direttore Tecnico Scientifico f.f.
dott. Achille Palma



*Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata*

